



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile iscritto al n.865/2010 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso

da

-I

-

-

, quali eredi di ]

Tutti con l'Avv. PRINCIPI RAFFAELLO AUGUSTO e Avv BONAFACCIA  
LAURA

-parte attrice-

contro

NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA, con l'Avv. ] ,

-parte convenuta-

Avente ad oggetto: contratti Bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il [ ] in persona della legale rapp.te conveniva  
in giudizio la Banca delle Marche al fine di far accertare la nullità per errore o  
dolo, nonché l' inefficacia dei contratti bancari conclusi dall'attrice con la  
banca convenuta , o la risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento



della Banca e di conseguenza condannare la convenuta alla restituzione delle somme versate .  
Registrato il 04/10/2018 n. 2797/2018 importo 217,50

Rappresentava, infatti, parte attrice di aver sottoscritto nell'anno 2000 un contratto di mutuo per la durata di 10 anni con la Mediocredito Fondiario spa, appartenente al gruppo bancario Banca delle Marche.

Nel 2006 la banca proponeva all'attrice un prodotto finanziario prospettandole l'opportunità di garantire il finanziamento dalla variazione in aumento dei tassi di interesse. Cosicché l'attrice, sottoscriveva un contratto denominato performance swap step- up, in forza del quale le parti assumevano l'obbligo di corrispondere un tasso di interesse semestrale variabile, in base alle variazioni dell'euribor, contratto che successivamente veniva rinegoziato .

Parte attrice evidenzia profili di illegittimità di detti contratti lamentando la mancanza di informazioni alla legale rapp.te del , trattandosi di soggetto che, non essendo investitore abituale, non era in grado di discernere i vari profili di rischio derivanti dalle obbligazioni bancarie assunte.

Nonostante le contestazioni e eccezioni di nullità avanzate dalla società attrice a mezzo legale, la Banca addebitava sul conto corrente della sas la somma di euro 36.800,00 a titolo di addebito dei contratti derivati in questione.

Nel frattempo la banca delle Marche, a seguito del mancato rimborso degli addebiti, recedeva dal contratto di conto corrente e risolveva unilateralmente il contratto derivati promuovendo azione monitoria nei confronti del ( ) e personalmente nei confronti di ' e fideiussori della società, il decreto ingiuntivo veniva opposto con procedimento n 1408/10 che veniva riunito al presente procedimento per connessione, spiegando altresì domanda riconvenzionale di restituzione della somma di euro 42.000,00 versati alla banca in ragione dell'ingiunzione

Si è costituita in giudizio la Banca delle Marche contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.

Le domande attoree appaiono fondate e meritano accoglimento.



Dalle risultanze probatorie in atti, costituite dalla documentazione e dalle prove  
Registrato il 04/10/2018 n. 27977/2018 importo 217,50

orali assunte in giudizio, risulta dimostrato che alla parte attrice sia stato sottoposto un prodotto finanziario che operava su strumenti derivati, costruito dal medesimo istituto bancario e illustrato e proposto con finalità di garanzia dalla variabilità dei tassi di interesse riferiti al mutuo contratto dalla sas nell'anno 2000 con la mediocredito spa appartenente al medesimo gruppo banca marche.

Rilevante ai fini del decidere è risultata la ctu effettuata in corso di giudizio, volta a verificare la tipologia dei contratti in contestazione ed alla quale, per comodità e brevità espositiva, integralmente si rimanda ritenendola esaustiva e correttamente motivata, priva di contraddizioni.

L'ausiliare del giudice, verificata la documentazione in atti, concludeva sottolineando che gli effetti patrimoniali del primo contratto (sottoscritto in data 05.09.2006) non risultano preventivamente determinabili non essendo stabilita una soglia limite fissa cui il tasso di riferimento debba necessariamente sottostare. Osservava ancora il ctu come “ Il contratto non sembra in alcun modo proteggere il cliente dal rischio di aumento del tasso d'interesse di riferimento al contrario, sembra potenzialmente in grado di amplificare detto rischio in quanto è previsto un effetto leva moltiplicativo pari a 2” Stessa considerazione il ctu svolgeva per il secondo contratto esaminato, come rinegoziato tra le parti nel 2008.

Dunque gli assunti attorei appaiono confermati atteso che alla parte attrice risulta esser stato rappresentato un prodotto derivato finalizzato alla copertura contro il rischio finanziario (costituito da innalzamento dei tassi d'interesse), funzione che in realtà non è stata riscontrata, esponendo invece la sas a rischi economici ben più onerosi

Il consulente osservava, altresì, come la tipologia contrattuale proposta e sottoscritta dalla sas non apparisse idonea al profilo di rischio “ moderato” che caratterizzava gli investitori, trattandosi di prodotti finanziari con peculiarità speculative le cui caratteristiche erano tali da presentare, già al



momento della stipula, una evidente sproporzione fra i benefici che poteva trarre la banca proponente e quelli promessi al cliente, con rischio non determinabile a priori, anzi addirittura in grado di amplificare il rischio di rialzo di interesse, come spiegato dal consulente nel proprio elaborato.

Dalle circostanze sopra rappresentate risulta evidente una sperequazione del sinallagma contrattuale talché l'aleatorietà dello stesso gravava solo sull'investitore, a fronte di un rischio pressoché inesistente per la banca preponente.

Ne consegue un vizio genetico del contratto, cosicché appare legittima la domanda di nullità formulata dalla parte attrice.

Per le medesime motivazioni sussistendo una connessione oggettiva rispetto al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n.246 / 2010 promossa dal e dai fideiussori, va revocato il citato decreto ingiuntivo con conseguente obbligo di restituzione, a carico della Banca, dell'importo di euro 42.000,00 corrisposto dalla odierna opponente, oltre che delle altre somme versate dalla ditta attrice in ragione dei contratti derivati swap step-up sottoscritti dal legale rappresentante della sas.

In ragione della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica, disattesa e respinta ogni diversa istanza, dichiara la nullità dei contratti swap step-up sottoscritti dal legale rapp.te del nel 2006 e nel 2008 e per l'effetto condanna la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme corrisposte dalla società attrice in forza di detti contratti oltre interessi legali dalla data della domanda, compresa la somma di euro 42.000,00 già oggetto di domanda riconvenzionale nel procedimento n. 1408/10.

In accoglimento dell'opposizione promossa dal e dagli odierni attori opposenti in qualità di fideiussori revoca il decreto ingiuntivo n 246/10.

Visto l'art 91 cpc condanna la banca convenuta e opposta,



in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore della parte attrice e  
opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.500,00  
oltre rimborso forfetario, IVA e CAP, nonché euro 178 per esborsi. Pone  
definitivamente a carico della parte convenuta i costi di ctu

Così deciso in Macerata il 31/03/2018 .

Il giudice on.

Silvia Mosconi



